

## **TI\_GERICHTE 10.2007.415 vom 4. April 2008**

TI Tribunale d'appello, 2008-04-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_10.2007.415](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2007.415)

FR: TI\_GERICHTE 10.2007.415 du 4 avril 2008

IT: TI\_GERICHTE 10.2007.415 del 4 aprile 2008

### **Volltext**

Incarto n.10.2007.415

DA 3347/2007

Bellinzona

4 aprile 2008

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Joyce Genazzi in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1

prevenuta colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione

per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura BMW targata \_\_\_\_\_ alla velocità di 86 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h;

reato previsto dall'art. 90 cifra 2 LCStr, in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, art. 22 cpv. 1 OSS;

fatti avvenuti a Vezia il 3 giugno 2007;

perseguita con decreto d'accusa del 15 ottobre 2007 n. 3347/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 40.00 cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 600.00;

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).

2. Alla multa di fr. 900.00, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 9 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS.

Vista l'opposizione al decreto d'accusa interposta tempestivamente in data 16 ottobre 2007;

indetto il dibattimento in data 4 aprile 2008, al quale ha presenziato l'accusata personalmente, mentre il Procuratore pubblico con lettera 22 febbraio 2008 ha rinunciato ad intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentita da ultimo l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. È ACCU 1 autrice colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto d'accusa a suo carico?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'eventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale e se sì, per quale periodo di prova?
4. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e se sì, quando potrà avvenire la cancellazione?
5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 90 cifra 2 LCStr, in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, art. 22 cpv. 1 OSS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3347/2007 del 15 ottobre 2007.

Condanna ACCU 1

1. Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 40.-- (quaranta), per un totale di fr. 600.-- (seicento).

§. L'esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Alla multa di fr. 900.-- (novecento).

§. In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 9 (nove) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--.

Comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 369 CP.

Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano;

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:

La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr.900.-- multa

fr. 150.-- tassa di giustizia

fr. 150.-- spese giudiziarie

fr.1200.-- totale

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.